

# Norme & Tributi

**Società**  
Agevolazione non trasferibile ai soci anche con voto Isa alto

Regime premiale della società con esonero dal visto di conformità non trasferibile ai soci. È quanto afferma l'agenzia delle Entrate.  
di **Lorenzo Pegorin**  
e **Gian Paolo Ranocchi**  
— a pag. 22

**Contabilità**  
L'Oic alla prova dell'informativa su sostenibilità e impatto sociale

È in consultazione fino al 15 ottobre la bozza del principio contabile che dovrebbe guidare la possibilità di un ritorno agli Oic.  
di **Federica Micardi**  
e **Franco Roscini Vitali**  
— a pag. 23

## Il trust nato per la beneficenza sconta l'imposta proporzionale

### CASSAZIONE

Imposizione immediata poiché la liberalità ha carattere definitivo

Consolidato l'orientamento che rimanda il prelievo allo scioglimento del trust

**Angelo Busani**  
**Elisabetta Smaniotto**

Si applica l'imposta proporzionale di donazione all'atto di dotazione di un trust caritatevole il cui atto istitutivo preveda che il trustee possa immediatamente procedere a effettuare la beneficenza voluta dal disponente, perché questa situazione «realizza il presupposto del tributo in questione»: lo decide la Cassazione nella sentenza 22758/2019.

Leggendo solo la massima della sentenza si pensa subito un'inversione di rotta rispetto alle almeno 12 decisioni con le quali la Cassazione, nel 2019, ha dichiarato l'atto di dotazione non espressivo di capacità contributiva (si veda la tabella qui a fianco); invece, se si legge per intero la lunga motivazione della sentenza, si apprende che l'orientamento viene confermato e solo precisato.

In sostanza, il ragionamento è: se il disponente dota il trustee di fondi immediatamente spendibili in beneficenza (nella fattispecie si trattava di 4 milioni di euro) a favore di «beneficiari indeterminati», ciò significa che «è riscontrabile» un «arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità» cui si rende «applicabile l'imposta di donazione» (nella fattispecie, con aliquota dell'8%). Più in generale, «qualora dall'atto istitutivo del trust sia possibile individuare la chiara volontà di realizzare il trasferimento di beni in capo ai beneficiari e questi siano ben identificabili nel negozio, troverà applicazione l'imposta in misura proporzionale. Diversamente il negozio sconta l'imposta di registro in misura fissa».

Anche la sentenza 22758 pertanto può classificarsi, a buon titolo, come la tredicesima decisione con la quale, nel 2019, il giudice della legittimità ha osservato l'atto di dotazione del trust quale situazione in cui non si manifesta alcuna capacità contributiva.

A fronte di questo marmoreo panorama formatosi nella giurisprudenza di vertice, le considera-

zioni sono le seguenti:

- è radicalmente rovesciato il ragionamento che la Cassazione sviluppò quando per le prime volte affrontò l'argomento: con l'unica voce dissonante della sentenza 21614/2016, nelle ordinanze 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015 e nella sentenza 4482/2016, la Cassazione aveva ritenuto applicabile l'imposta di donazione all'atto di dotazione del trust;
- è superato anche il tentennamento che la Cassazione aveva evidenziato in una stagione, per così dire, «di mezzo» (espresso dalla sentenza 13626/2018 e dalle ordinanze 31445/2018 e 734/2019) ove era stato elaborato un complicato ragionamento che aveva come esito quello di distinguere trust da trust;

Inoltre, considerando nel loro complesso le 13 decisioni del 2019 si nota che esse enunciano il medesimo principio prendendo in esame tutti i «tipi» di trust:

- il trust autodichiarato, nel quale il disponente nomina se stesso come trustee (sempre che, ma è un problema civilistico, questo sia un vero e proprio trust);
- il trust «definitivamente traslativo», ove al trustee è effettuato un trasferimento stabile e definitivo a vantaggio dei futuri beneficiari, cui il patrimonio del trust in futuro verrà devoluto (il caso è quello per trust con finalità di pianificazione successoria);
- il trust «temporaneamente traslativo» (è il caso del trust «di garanzia») ove il trustee riceve un apporto per utilizzarlo immediatamente (ad esempio: per pagare i creditori che il trust intende garantire).

Il presupposto impositivo, pertanto, si sposta dal momento in cui il trust viene dotato al momento in cui il trustee eroga il patrimonio del trust: se si tratta di attribuzioni liberali, come quelle che tipicamente il trustee effettua a favore dei beneficiari finali di un trust di «passaggio generazionale», a esse occorre applicare l'imposta di donazione; se si tratta di attribuzioni non liberali (come accade nel caso dei pagamenti che il trustee effettua a favore dei creditori di un trust «di garanzia»), esse non sono soggette a tassazione in quanto la tassazione si applica sugli atti dispositivi che il trustee ponga in essere, con riguardo al patrimonio del trust, al fine di procurarsi le risorse occorrenti per effettuare i dovuti pagamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le «stagioni» del trust in cassazione

CONTENUTO DELLE DECISIONI DELLA CASSAZIONE	RIFERIMENTO NUMERICO A SENTENZE E ORDINANZE
<b>ORIENTAMENTO ORIGINARIO DELLA CASSAZIONE</b>	
All'atto di dotazione del trust si applica l'imposta di donazione: la istituzione del vincolo di destinazione è un presupposto impositivo	3735/2015 (ord.)-3737/2015 (ord.) 3886/2015 (ord.)-5322/2015 (ord.) 4482/2016 (sent.)
<b>FA CAPOLINO UN ORIENTAMENTO MINORITARIO</b>	
Con una decisione minoritaria rispetto al suo orientamento originario si afferma che l'atto di dotazione non deve essere tassato in quanto non integra una manifestazione di capacità contributiva	21614/2016 (sent.)
<b>SI VERIFICA UNA PARZIALE INVERSIONE DELL'ORIENTAMENTO ORIGINARIO</b>	
L'imposta di donazione non si applica al trust autodichiarato e ai trust traslativi con attribuzione transitoria al trustee	13626/2018 (sent.) 31445/2018 (ord.) 734/2019 (ord.)
<b>GENNAIO 2019: INIZIA IL CAPOVOLGIMENTO DELL'ORIENTAMENTO ORIGINARIO</b>	
L'atto di dotazione di qualsiasi tipo di trust non sconta imposta di donazione in quanto non è una manifestazione di capacità contributiva	1131/2019 (sent.)
<b>PRIMAVERA - ESTATE 2019: SI CONSOLIDA IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE</b>	
È assodato che la Cassazione ritiene l'atto di dotazione del trust estraneo all'imposta di donazione: il momento di tassazione è quello nel quale il trustee attribuisce ai beneficiari il patrimonio del trust	11401/2019 (sent.) - 15453/2019 (sent.) 15455/2019 (sent.) - 15456/2019 (sent.) 16699/2019 (sent.) - 16700/2019 (sent.) 16701/2019 (sent.) - 16705/2019 (sent.) 19167/2019 (sent.) - 19310/2019 (ord.) 19319/2019 (sent.) - 22754/2019 (sent.)
<b>PARZIALE RITORNO AL PASSATO</b>	
Se il trust è caritatevole e il trustee può erogare la beneficenza, l'apporto di risorse dal disponente al trustee è tassato con l'imposta di donazione	22758/2019 (sent.)

### MANOVRA

## Tassati i proventi dei trust opachi anche in Paesi esteri

Nella bozza del decreto fiscale si prescinde dai beneficiari individuati

La bozza di decreto fiscale prefigura l'introduzione di alcune precisazioni nella normativa che il Tuir dedica alla tassazione del trust.

Attualmente è stabilito che i trust rientrano fra i soggetti passivi Ires e che, nel caso di trust con «beneficiari individuati» (i cosiddetti trust trasparenti) i redditi

prodotti dal trust sono imputati ai beneficiari stessi indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza.

Conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione nei confronti dei beneficiari come redditi di capitale: più precisamente, la legge ora dispone che costituiscono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust anche se non residenti.

Le modifiche ipotizzate sono dunque preordinate al fine di:

a) tassare i redditi corrisposti ai beneficiari italiani da trust stabiliti in Stati e territori che si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati come «beneficiari individuati»;

b) presumere come avente natura di conformità debba essere eseguita da parte di (almeno) una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo. La soluzione prospettata dall'associazione istante, pertanto, può essere condivisa.

Altro problema e più complesso riguarda l'adesione successiva ad accordi territoriali da parte di associazioni non sottoscrittrici di quello originario. In tale ipotesi la dottrina e alcune indicazioni di qualche comune ritengono che l'adesione successiva non legittimi l'associazione agli adempimenti per gli effetti di cui al Dm del 2017 e che quindi i contratti assistiti o asseverati da tali associazioni non abbiano validità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Affitti, più accordi concordati non ostano al bonus

### LOCAZIONI

La risposta dell'agenzia delle Entrate in caso di intese plurime

**Vincenzo Vecchio**

Sui contratti concordati il bonus fiscale spetta anche se esistono più accordi territoriali cui fare riferimento per la stipula del contratto e la relativa «vidimazione» da parte delle associazioni di proprietà e inquilinato. In molti dei Comuni interessati dalle nuove regole dettate dal Dm Infrastrutture-Economia del 16 gennaio 2017 (capoluoghi di provincia o Comuni con oltre 10mila abitanti) si è raggiunto un unico accordo, ma in alcuni ciò non è stato possi-

bile ed esistono più accordi. Come a Bergamo, dove gli accordi stipulati sono due.

Uno è stato stipulato da due associazioni della proprietà (Appe e Asppi) e da tre degli inquilini (Uniat, Sicut, Sunia) e depositato nel 2017, l'altro nel 2019 da Appe, Unioncasa, Confappi, Confabitare, Ania, Unione Inquilini, Federcasa, Conia e Assocasa. A questo punto è sorto il problema della validità del secondo accordo ai fini sia giuridici che fiscali. La questione è di importanza essenziale, dato che la norma collega gli effetti fiscali vantaggiosi (riduzione Imu e Irpef o cedolare secca al 10%) e la corretta durata del contratto alla conformità dell'accordo depositato. Tale conformità va accertata o mediante l'assistenza nella fase contrattuale o dalla asseverazione a contratto concluso da parte di una as-

sociazione firmataria dell'accordo. La «conformità» è volontaria ma senza non spettano i bonus fiscali (articolo 1 Dm).

Una delle associazioni sottoscrittrici del secondo accordo ha posto alle Entrate un interpellato in merito alla sua validità. All'istanza ha risposto l'Agenzia Lombardia con la risposta 904-1063/2019.

Le Entrate ritengono corretta la soluzione proposta dall'associazione, cioè che entrambi gli accordi sottoscritti siano perfettamente conformi al Dm e che i contratti assistiti o asseverati dalle associazioni sottoscrittrici, di uno qualsiasi degli accordi, siano validi rispetto a quanto previsto dalla normativa fiscale del Dm ai fini delle agevolazioni. Precisando che, ferma restando la possibilità per le parti contrattuali di scegliere l'associazione cui fare riferimento per

### IN EDICOLA IL 16 OTTOBRE



Acquisto o affitto, il mattone come investimento è molto lontano dal dare soddisfazioni. Con qualche eccezione. La guida del Sole 24 Ore parla di ciò e di altro, anche di come ottenere i bonus fiscali fino all'85%. Sarà in vendita mercoledì 16 ottobre, con il quotidiano a 2,50 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### AIUTI ALLE IMPRESE

#### A 5 ANNI DAL DEBUTTO

## Patent box, le perdite ante-istanza riducono l'agevolazione

A ormai quasi cinque anni dall'introduzione dell'agevolazione patent box, il meccanismo di recapture delle perdite ante-istanza rischia di produrre effetti negativi importanti sulle recenti istanze. A ciò si aggiunge che, ai fini dell'applicazione del meccanismo, molti sono ancora i punti interrogativi da risolvere. Ma andiamo con ordine. L'Agenzia, con la circolare 11/16 ha chiarito che laddove il calcolo del contributo economico dia luogo a un risultato negativo ante-istanza (ovvero in un periodo precedente al periodo agevolato) quest'ultimo dovrà essere decurtato dai primi esercizi a risultato positivo, fino ad esaurimento della perdita in questione. Poiché le annualità sotto osservazione partiranno sempre dal 2015 (termine fisso, come indicato dalla circolare 36/16), pare chiaro che più si andrà avanti con gli anni, più saranno le annualità, precedenti all'istanza, da considerare ai fini del recapture. Ad esempio, le società che vorranno presentare l'istanza entro la fine del corrente anno (opzione 2019), dovranno considerare retroattivamente quattro annualità ai fini del potenziale recupero di perdite da patent box.

Non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che tale meccanismo verrà applicato anche ai casi di autoliquidazione introdotti dal decreto legge 34/2019. Ma cosa succede se, nel periodo ante-istanza, vi sono annualità

con risultato sia negativo che positivo? Normativa e prassi non si sono ancora espresse. Tuttavia, alcune riflessioni possono essere tratte dalle circolari 36/15 e 11/16. Quest'ultima in particolare specifica che «nel caso in cui nel periodo ante-opzione siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse». L'avverbio soltanto starebbe ad indicare, quindi, che solo in caso di un tracking di perdite continuativo nel tempo, pregresso rispetto all'inizio del periodo agevolato, il recapture dovrebbe essere applicato.

Tale approccio persegue la finalità di neutralizzare casi - esplicitamente richiamati nella circolare 11, quali i settori farmaceutico e alta tecnologia - caratterizzati inizialmente da importazioni e continui investimenti iniziali, a fronte di ricavi minimi, fino al lancio del prodotto, momento in cui si assiste generalmente ad una inversione di tendenza (ricavi alti, costi ridotti).

In tali casi, il meccanismo di recapture sterilizza i benefici ottenibili attraverso una posticipazione dell'inizio dell'agevolazione al primo anno a saldo positivo. Viceversa, laddove si considerassero periodi pregressi caratterizzati da contributi economici sia positivi che negativi, si andrebbe ingiustamente a penalizzare il beneficio da patent box in funzione del mero fluttuante andamento di mercato. Se così fosse, l'Ufficio potrebbe addirittura applicare il recapture anche laddove le perdite pregresse risultassero già assorbite da contributi economici ante-opzione positivi, non considerati in quanto precedenti all'istanza medesima. Appare chiaro come quest'ultimo approccio sia chiaramente da stigmatizzare, in quanto lontano dalla ratio della disposizione in commento. Ma - al di là delle considerazioni già fatte - il recapture su perdite pregresse è sempre obbligatorio? Le circolari sono di questo avviso (e i recenti accordi sul 2016, sottoscritti al termine del ruling, non mancano di precisarlo). Se tuttavia la natura antielusiva della disposizione dovesse essere confermata (a parere di chi scrive non vi dovrebbero essere dubbi al riguardo), la medesima dovrebbe venire applicata tenendo in considerazione l'articolo 6 della direttiva Atad (norma antiabus). Giova ricordare al riguardo che l'articolo 10 bis dello Statuto del contribuente, valida come norma attuativa della disciplina antiabus, prevale su qualsiasi altra norma antielusiva che non ne rispetti il contenuto.

Se così fosse, il meccanismo del recapture, perlomeno per quanto attiene alle perdite da contributo economico ante-opzione, non vedrebbe più un'applicazione acritica e indistinta, bensì soggetta alle garanzie a favore del contribuente previste dal richiamato articolo 10 bis.

— Enrico Holzmueller

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Recapture perdite pregresse da patent box

Dati in euro	BENEFICIO FISCALE	SALDO
<b>2015</b>	-1.000	-1.000
<b>2016</b>	-1.500	-2.500
<b>2017</b>	-3.000	-5.500
<b>2018</b>	-1.000	-6.500
<b>2019 - patent box</b>	3.000	-3.500
<b>2020</b>	2.500	-1.000
<b>2021 - primo esercizio di beneficio fiscale</b>	1.500	500

© RIPRODUZIONE RISERVATA